



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia del Sud Sardegna

ACCORDO DI DELEGAZIONE TRATTANTE TRA LA PARTE PUBBLICA E LA PARTE SINDACALE SULLE RISORSE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2024

In data **17 dicembre 2024** alle ore **12:35** presso la residenza municipale del Comune di Iglesias, si riunisce la delegazione trattante, così rappresentata:

- **Delegazione di parte pubblica:**

Dott. Marco Marcello

Presidente

- **la delegazione sindacale:**

FP-CGIL nessuno

CISL-FP nessuno

UIL-FPL Renato Citzia (delegato dalla UIL con nota acquisita al protocollo dell'ente con il n.58589 del 12/12/2024)

Verbalizzante:

Dott.ssa Angela Maria Floris

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE

Richiamati:

- l'articolo 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il quale testualmente dispone che [...] *«la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono»*, e che inoltre *«le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate»*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 20.11.2024 di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa dei dirigenti;
- la determinazione n. 1692 del 24.05.2024, come integrata con determinazione n. 4131 del 10.11.2024, con la quale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL 16 luglio 2024, si è provveduto alla costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali dell'ente per l'anno 2024 in complessivi € 198.183,46;
- l'ipotesi di CCDI per l'utilizzo delle risorse decentrate -area dirigenti – per l'anno 2024, sottoscritto in data del 13.12.2024;
- il parere dei revisori dei conti (verbale 32/2024);
- la delibera di Giunta comunale n. 395 del 17.12.2024 di autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del CCDI per l'utilizzo delle risorse del fondo, anno 2024, dell'area della dirigenza;

visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e in particolare il nuovo CCNL per l'Area Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.07.2024;

visti, in particolare:

A) l'art 57 del CCNL per l'area delle Funzioni Locali, sottoscritto in data 17.12.2020 il quale testualmente recita:

1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:
 - a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
 - b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;

- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui 69 incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

B) L'articolo 39 del CCNL per l'area delle Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.07.2024 il quale testualmente recita:

- 1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione: - 0,46% a decorrere dal 01.01.2020; - rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.
- 2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.
- 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

CONCORDANO

La ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2024, quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 1692 del 24.05.2024, come integrata con determinazione n. 4131 del 10.11.2024, in complessivi € 198.183,46 come segue:

ANNO 2024	
INDENNITA' DI POSIZIONE	165.705,93 €
INDENNITA' DI RISULTATO (15% FONDO)	29.727,52 €
ULTERIORI RISORSE DESTINATE ALL'INDENNITA' DI RISULTATO	2.750,01 €
TOTALE	198.183,46 €

L'allegata bozza, unitamente alle relazioni illustrative ed economico-finanziaria, viene trasmessa al Collegio dei revisori dei conti.

Nel caso in cui da parte di tale organismo saranno sollevati dubbi e/o avanzate richieste di chiarimento e di integrazione, le parti contraenti saranno riconvocate per apportare le necessarie modifiche e/o fornire i chiarimenti richiesti.

Successivamente, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti la bozza di contratto unitamente alle relazioni illustrative ed economico-finanziaria, sarà trasmessa alla Giunta, perché con una specifica deliberazione, corredata dai prescritti pareri di regolarità contabile e tecnica, autorizzi il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto stesso.

LE PARTI PRENDONO ALTRESI' ATTO

- Che con determinazione n. 3849 del 26.11.2024 si è provveduto, in applicazione delle disposizioni contenute nel citato CCNL 16.07.2024, all'erogazione degli arretrati contrattuali in favore dei dirigenti dell'ente, comprensivi anche dell'integrazione dello 0,22% del monte salari 2018 per le annualità 2022 e 2023, per complessivi € 1.055,40.
- Che con apposita relazione, allegata alla determinazione n. 4131 del 10.11.2024 relativa alla costituzione definitiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2024, il Segretario generale, in riferimento all'integrazione dello 0,22% del monte salari 2018 per le annualità 2022 e 2023, ha esplicitato che detto incremento di € 1.055,40 è contenuto all'interno delle economie della retribuzione di risultato generatesi negli anni 2022 e 2023, rientrate nella disponibilità di bilancio di dette annualità.
- Che con riferimento alle ulteriori economie generatesi a seguito dell'erogazione degli arretrati dovuti ai dirigenti per i periodi di rispettiva presenza in servizio, calcolati nel rispetto delle valutazioni a ciascuno attribuite nelle relative annualità, per complessivi € 2.282,15, è disposto che le stesse rientrino nelle disponibilità di bilancio dell'ente anno 2024 e non potranno essere inserite come UNA TANTUM nella costituzione del fondo dell'anno in corso.

CONCORDANO sull'incremento dello 0,22% del monte salari 2018 per le annualità 2022 e 2023, per complessivi € 1.055,40.

Letto, confermato e sottoscritto

Parte Pubblica

F.to Marco Marcello

Organizzazioni Sindacali

F.to Renato Citzia